



Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

A.C. 153 e abb.

Dossier n° 84 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
24 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	153 e abb.
Titolo:	Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in Commissione

Il **testo unificato** delle proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante **disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche**, è iscritto nel vigente **calendario** dell'Assemblea in **quota opposizione**.

Tale testo unificato è stato elaborato dal Comitato ristretto - istituito dalla Commissione XI nella seduta del 20 settembre 2023 ai fini della sua predisposizione -, che ha terminato i suoi lavori il 19 dicembre 2023.

Esso è stato successivamente adottato dalla Commissione plenaria, nella seduta del 10 gennaio 2024, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione ha quindi proseguito l'esame in sede referente del testo unificato in titolo, e, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha esaminato le proposte emendative presentate, approvandone una.

Il testo, così come modificato a seguito della proposta emendativa approvata, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine dell'espressione dei pareri di competenza.

Contenuto

Il testo unificato in esame – che si compone di cinque articoli - reca disposizioni concernenti **il diritto alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche** in favore dei **lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche**.

Congedi e conservazione del posto di lavoro

La proposta in oggetto - fatte salve le norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria - riconosce in favore dei **lavoratori pubblici e privati affetti** da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di **congedo**, continuativo o frazionato, **non superiore a ventiquattro mesi**. Le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore e individuate, limitatamente a quelle invalidanti o croniche anche rare, con apposito decreto del Ministro della salute (**articolo 1, comma 1, primo e ultimo periodo, e comma 2 e articolo 5, comma 1**).

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla **conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (articolo 1, comma 1, secondo periodo)**.

Tale congedo è **compatibile con** la concorrente fruizione di **altri eventuali benefici**, economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio) (**articolo 1, comma 1, terzo periodo**).

Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (**articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo**).

Decorso il suddetto periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di **lavoro agile**. Il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla (**articolo 1, comma 4**).

Inoltre, si prevede che i lavoratori dipendenti pubblici o privati, per i periodi di *follow up*, possano richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un **cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico**, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia (**articolo 1, comma 6**).

Si ricorda che in base alla normativa vigente (art. 33, c. 6-bis, [L. 104/1992](#) e art. 18, c. 3-bis, [L. 81/2017](#)) il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile rivolte:

- dai dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ad una persona con disabilità;
- dai dipendenti con almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave;
- dai dipendenti con disabilità grave o che rientrano nella nozione di *caregiver* familiare.

Per le malattie in oggetto, si prevede altresì l'estensione da trenta a **quarantacinque giorni del congedo per cure** previsto dalla normativa vigente (ex art. 7, c. 1, D.Lgs. 119/2011) (**articolo 1, comma 5**).

Si ricorda che il richiamato articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 dispone che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 3 giorni.

Con riferimento al **lavoro autonomo**, il medesimo **articolo 1, al comma 3** prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a **trecento giorni** per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017 (**articolo 1, comma 3**).

Per le malattie oncologiche, **le suddette disposizioni si applicano a decorrere** dalla data della loro entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi disciplinati dal presente articolo 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o integrazione del decreto attuativo) (**articolo 5, commi 1 e 3**).

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

La proposta in esame prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute (vedi *infra*), previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di **ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti**, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (**articolo 2, comma 1**).

Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel **settore privato** il datore di lavoro chiedi il **rimborso** degli oneri a suo carico all'**ente previdenziale**, mentre nel **settore pubblico** le amministrazioni provvedono alla **sostituzione** del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale (**articolo 2, comma 2**).

In base alla normativa generale, si ricorda che i malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono godere dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992 pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili continuativi o frazionati.

Inoltre, l'articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 dispone che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 3 giorni.

L'individuazione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle suddette ore di permesso è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o

integrazione del decreto attuativo). Tale decreto, come specificato in sede referente, individua in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti (**articolo 5, commi 2 e 3**).

Ai lavoratori dipendenti si riconosce altresì la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla (**articolo 2, comma 3**).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo 2, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**articolo 2, comma 4**).

Nell'ipotesi di fruizione irregolare dei permessi in oggetto, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa (**articolo 2, comma 5**).

Per le malattie oncologiche, **le suddette disposizioni si applicano** a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei permessi disciplinati dal presente articolo 2, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o integrazione del decreto attuativo) (**articolo 5, commi 1 e 3**).

Integrazione delle commissioni mediche ASL nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche

Il testo in esame reca una disposizione volta ad integrare le Commissioni mediche della ASL chiamate, in base alla L. 104/1992, ad accertare lo stato di invalidità o *handicap*.

In particolare, nei casi in cui i suddetti accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, si prevede che le predette commissioni mediche siano **integrate da un oncologo** specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici (**articolo 3**).

Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un **Fondo**, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche (**articolo 4, comma 1**).

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**articolo 4, comma 2**).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal testo unificato in titolo appaiono prevalentemente riconducibili alla materia dell'**ordinamento civile**, oggetto di **competenza esclusiva statale**, ai sensi dell'**articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione**, in quanto intervengono sulla **regolazione del rapporto di lavoro**, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

La riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si vedano, a tal proposito, le sentenze n. 359/2003, 50/2005).

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia "ordinamento civile", le norme che "attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro" (sent. 50/2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, "la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'[art. 117, secondo comma, Cost.](#), sotto il profilo dell'ordinamento

civile (lettera *l*), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera *m*), o della previdenza sociale (lettera *o*)".

Premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, possono dirsi investite altresì le materie inerenti la **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** e la **previdenza sociale**, anch'esse oggetto di **competenza esclusiva statale**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione.

Cost084	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	✕ CD_lavoro

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.